



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

FAQ

Intervento SRE01 - Insediamento Giovani Agricoltori (Bando 2026)

Aggiornamento al 28/09/2026

Raccolta sistematica e coordinata dei chiarimenti ufficiali

La presente guida raccoglie, riorganizza e chiarisce le risposte ufficiali fornite dall'Amministrazione regionale ai quesiti più frequenti relativi all'Intervento SRE01 - Annualità 2026. Al fine di facilitare la consultazione, i chiarimenti sono stati suddivisi in 6 aree tematiche omogenee.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Sezione 1: Requisiti del Giovane Agricoltore e Primo Insediamento

Quesito 1.1: Limite di età per la partecipazione al bando e deroghe anagrafiche.

Risposta ufficiale: Il bando stabilisce in via perentoria che i candidati devono avere un'età superiore ai 18 anni e inferiore ai 41 anni non compiuti al momento della presentazione (trasmissione telematica) della domanda di sostegno. Ciò significa che l'età massima consentita è di 40 anni e 364 giorni. Chi compie 41 anni nel giorno stesso dell'apertura del bando (es. il 01 ottobre 2026), o in una data antecedente alla trasmissione della domanda, risulta escluso dall'aiuto. Non sono ammesse deroghe anagrafiche di alcun genere.

Quesito 1.2: Esercizio di Partita IVA agricola pregressa ed esclusione per superamento dei 36 mesi.

Risposta ufficiale: Un giovane agricoltore che ha aperto una Partita IVA agricola individuale (con codice ATECO 01) in passato (es. nell'aprile 2021) non è idoneo a presentare domanda di sostegno, anche se non ha mai proceduto all'iscrizione alla Camera di Commercio o alla gestione previdenziale INPS, ed anche se successivamente (es. nel giugno 2022) ha variato l'attività IVA passando ad un settore non agricolo (es. consulenza). Il bando prevede che l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola, utile a verificare la condizione di 'primo insediamento' (che non deve superare i 36 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno), si calcoli basandosi sull'evento che si è verificato per primo tra l'apertura della Partita IVA agricola, l'iscrizione camerale o previdenziale, o la presentazione di una qualunque domanda di contributi agricoli. In caso di chiusura e successiva riapertura della Partita IVA, si considera inderogabilmente la data della prima iscrizione.

Quesito 1.3: Apertura temporanea di Partita IVA agricola per adempimenti familiari urgenti.

Risposta ufficiale: L'apertura temporanea di una Partita IVA agricola effettuata nel passato (es. nel 2013 per consentire adempimenti familiari urgenti come il conferimento delle uve in cantina sociale a seguito del decesso del padre), sebbene limitata nel tempo e priva di iscrizioni INPS o CCIAA, determina in ogni caso l'esclusione dal bando. Poiché l'inizio dell'attività risale a oltre 36 mesi fa, il requisito di primo insediamento è irrimediabilmente perso. Anche in questo caso si applica la regola per cui si considera sempre e unicamente la data della prima iscrizione.

Quesito 1.4: Compatibilità dello status di studente universitario o scolastico.

Risposta ufficiale: Lo status di studente (scuola secondaria superiore, università o corsi professionali) è pienamente compatibile con l'accesso al bando, a condizione che il richiedente non svolga altre attività lavorative di tipo autonomo o dipendente. L'obbligo di esclusività previsto dal bando si riferisce



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

esclusivamente ad attività lavorative ed extralavorative lucrative, e non preclude in alcun modo il contemporaneo percorso di studio.

Quesito 1.5: Computo dell'esperienza lavorativa agricola pregressa in caso di licenza media.

Risposta ufficiale: Per i candidati che possiedono unicamente il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media), il bando richiede un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale. Tale esperienza può essere maturata anche in un arco temporale non continuativo (es. distribuita su 5 o 6 anni). Tuttavia, ai fini del calcolo, vengono presi in considerazione esclusivamente gli anni solari in cui il lavoratore abbia svolto almeno 104 giornate di lavoro agricolo documentate (in qualità di coadiuvante, familiare o bracciante agricolo subordinato).

Quesito 1.6: Differimento termini presentazione della domanda

Risposta ufficiale: Con determina dirigenziale n. 20496 del 11.09.2026 sono stati differiti i termini di presentazione delle domande sull'intervento SRE01 dal 1° ottobre 2026 al 31 ottobre 2026.

Quesito 1.7: Possesso di un'adeguata formazione o competenza professionale

Risposta ufficiale: Per mero errore materiale si riportano in rosso le integrazioni e correzioni relative al punto 6b 3).....*"titolo di scuola secondaria di primo grado con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale, oppure titolo di scuola secondaria di primo grado con attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore ciascuno tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale e della dimensione sociale."*

Quesito 1.8: Possesso della licenza media e acquisizione del requisito relativo al possesso di un'adeguata formazione o competenza professionale entro 36 mesi.

Risposta ufficiale: La proroga di 36 mesi prevista dal bando può essere utilizzata per il completamento del percorso formativo necessario al conseguimento del requisito, comprendendo quindi sia l'acquisizione della licenza media, se non posseduto alla presentazione della domanda, sia il successivo corso di formazione previsto dalla disciplina di cui al punto 6.b) del bando, fermo restando che per l'accesso al corso di formazione potrebbe essere richiesto il requisito del diploma di scuola secondaria di primo grado.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 1.9: È consentito aprire un fascicolo aziendale con il solo codice fiscale e caricare i terreni validamente condotti (proprietà o affitto), oppure occorre aprire la P.IVA o la posizione REA alla CCIAA?

Risposta ufficiale: il Criterio C04 del PSP 2023/2027 prevede con la specificità regionale che il giovane deve essersi insediato per la prima volta nei 36 mesi precedenti alla domanda di sostegno. Il requisito è verificato con l'insediamento come riportato nel paragrafo 6 d):

“.....In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01); in caso di chiusura della partita IVA e riapertura dopo un periodo di inattività, ai fini dell'insediamento si considera sempre la prima iscrizione;*
- data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;*
- anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.*

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

Si evidenzia che l'avvio di attività agricola è previsto tramite l'iscrizione all'ufficio camerale che avviene tramite procedura telematica COM UNICA, con la quale si dà comunicazione di avvio attività impresa e contestualmente rende attivo sia la posizione IVA che il numero REA.

Il Bando riporta nel paragrafo 143 b) ...“la domanda di sostegno dev'essere sottoscritta dal rappresentante legale della ditta o della società. Nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.”

Pertanto, l'impresa deve essere costituita prima della presentazione della domanda.

Quesito 1.10: È consentito aprire una ditta individuale con base aziendale propria e indipendente, costituita da terreni e/o capi non provenienti da parenti o affini entro il secondo grado, se precedentemente si aveva la carica di rappresentante legale o socio amministratore di un'azienda agricola familiare?

Risposta ufficiale: L'insediamento non ammesso in quanto il richiedente risulta già insediato in qualità di capo azienda in contesto familiare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 1.11: L'iscrizione al Master's Degree ad indirizzo agricolo, con titolo accademico da conseguirsi entro il 2028 ha validità ai fini del requisito di ammissibilità richiesto?

Risposta ufficiale: Il seguente requisito andrà nello specifico valutato dall'Ente istruttore in seguito alla documentazione fornita. Attualmente si applica quanto riportato nel punto 6 b) del bando: *"..... se non posseduto al momento della presentazione della domanda viene accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. In tale periodo la conoscenza e la competenza professionale può essere conseguita attraverso l'acquisizione di almeno uno dei requisiti sopra indicati ad eccezione del titolo di scuola secondaria di primo grado con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo."*

Quesito 1.12: Restrizioni alla movimentazione dei bovini connesse alla Dermatite Nodulare Contagiosa

Risposta ufficiale: Per quanto attiene alla criticità segnalata in alcune zone dell'Isola, con particolare riferimento alle zone di protezione e sorveglianza di Samugheo ed Escalaplano, nella quale le restrizioni sanitarie attualmente vigenti limitano la movimentazione dei bovini, si evidenzia che tale situazione è meritevole di considerazione in relazione alle difficoltà operative che le misure sanitarie possono determinare per gli aspiranti giovani allevatori. Si precisa, tuttavia, che le restrizioni alla movimentazione dei bovini non determinano, di per sé, l'esclusione degli aspiranti beneficiari dall'accesso all'Intervento SRE01. L'Intervento è finalizzato a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese agricole e non prevede, quale condizione generale di accesso, la disponibilità o la movimentazione immediata di capi bovini alla data di presentazione della domanda. Le misure sanitarie adottate per il contenimento della Dermatite Nodulare Contagiosa possono incidere, piuttosto, sulle modalità e sui tempi di realizzazione del piano aziendale nei casi in cui l'insediamento preveda l'acquisizione di bovini mediante movimentazione da altra azienda. Le restrizioni sanitarie non configurano, inoltre, un divieto generalizzato e permanente di movimentazione dei bovini sull'intero territorio regionale, essendo previste condizioni differenziate in relazione alla situazione epidemiologica e alle aree di provenienza e destinazione degli animali, secondo la disciplina sanitaria vigente. Ne consegue che la situazione sanitaria può rappresentare un elemento di criticità nell'attuazione di taluni piani aziendali, ma non costituisce, in quanto tale, una causa di esclusione dall'Intervento SRE01. Resta ferma la necessità di assicurare che eventuali ritardi nell'attuazione degli interventi direttamente riconducibili a misure sanitarie obbligatorie e non imputabili al beneficiario siano valutati dall'Amministrazione competente nell'ambito della disciplina applicabile agli impegni e ai termini di attuazione del piano aziendale.

Quesito 1.13: Requisiti soggettivi – cittadinanza e titolo di soggiorno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Risposta ufficiale: Con riferimento al quesito relativo alla partecipazione all'Intervento SRE01 di una richiedente di cittadinanza marocchina, regolarmente residente in Italia e in possesso di una carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 2004/38/CE, con indicazione della tipologia "Familiare UE", si precisa che la verifica dell'ammissibilità deve essere effettuata sulla base dei requisiti soggettivi espressamente previsti dal Bando. Il possesso di un titolo di soggiorno valido e la regolare residenza in Italia costituiscono elementi rilevanti ai fini della verifica della posizione della richiedente, ma non determinano, di per sé, l'automatica equiparazione alla cittadinanza richiesta dal Bando, qualora quest'ultima sia espressamente prevista quale requisito soggettivo di accesso. Pertanto, la posizione della richiedente dovrà essere valutata sulla base della specifica disciplina prevista dal Bando in materia di cittadinanza, soggiorno e accesso all'Intervento, tenendo conto della natura e della validità del titolo di soggiorno posseduto. La verifica sarà effettuata in sede istruttoria sulla documentazione presentata dalla richiedente e sulla normativa applicabile alla specifica fattispecie.

Sezione 2: Vincoli Familiari, Subentro e Frammentazione Aziendale

Quesito 2.1: Insediamento su terreni liberi di proprietà di parenti entro il 2° grado.

Risposta ufficiale: È pienamente ammissibile l'insediamento di un giovane agricoltore su terreni agricoli di proprietà di un parente entro il secondo grado (es. un genitore), purché il parente non sia imprenditore agricolo o socio di impresa agricola. Questa fattispecie rientra nella casistica di insediamento in azienda 'non familiare'. Di conseguenza, non trovano applicazione i vincoli previsti per il subentro familiare (es. l'obbligo che il parente cedente abbia almeno 60 anni e cessi definitivamente la propria attività).

Quesito 2.2: Cessione di terreni familiari precedentemente locati a terzi estranei.

Risposta ufficiale: La risposta favorevole del quesito precedente si applica anche nel caso in cui i terreni di proprietà del parente entro il secondo grado (non imprenditore) fossero precedentemente concessi in affitto ad un'impresa terza del tutto estranea alla famiglia. Qualora il contratto in essere venga regolarmente rescisso e i terreni tornino liberi, il giovane può utilizzarli per l'insediamento a titolo di affitto o proprietà senza che si configuri un subentro in azienda familiare o una frammentazione aziendale elusiva.

Quesito 2.3: Inapplicabilità dei vincoli di parentela oltre il secondo grado (es. Zio).

Risposta ufficiale: Lo zio è un parente di terzo grado. Di conseguenza, l'insediamento su terreni di sua proprietà o precedentemente condotti dalla sua azienda non ricade nei vincoli di parentela del bando (riservati rigorosamente ai parenti o affini entro il secondo grado). L'insediamento è quindi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

pienamente ammissibile, senza l'obbligo che lo zio abbia almeno 60 anni o che provveda alla chiusura della propria posizione IVA o previdenziale.

Quesito 2.4: Subentro del giovane in una società esistente con parenti entro il 2° grado.

Risposta ufficiale: L'insediamento in una società esistente in cui sono presenti parenti entro il secondo grado è ammesso, ma a condizioni estremamente restrittive per evitare l'elusione del bando. Il genitore o parente entro il secondo grado deve necessariamente avere un'età anagrafica pari o superiore a 60 anni al momento dell'insediamento del giovane. Inoltre, il genitore deve recedere totalmente dalla società ed estinguere le sue posizioni agricole individuali (partita IVA, CCIAA e INPS agricola) contestualmente all'insediamento. Non è consentito al genitore rimanere all'interno della società in qualità di socio di minoranza. Il giovane inoltre deve assumere la posizione di capo azienda secondo la definizione del bando.

Quesito 2.5: Terreni familiari in comproprietà con parenti d'età inferiore ai 60 anni.

Risposta ufficiale: Non è ammissibile l'insediamento in ambito familiare su terreni di cui il genitore o parente entro il secondo grado è comproprietario, qualora quest'ultimo abbia un'età inferiore ai 60 anni e sia titolare di impresa agricola.

L'insediamento è ammesso nei terreni che risultino di comproprietà del parente entro il 2° grado, con età anagrafica inferiore ai 60 anni, purché lo stesso non abbia titolarità di impresa agricola.

Quesito 2.6: Frammentazione aziendale e acquisto pregresso di frazioni di terreni familiari.

Risposta ufficiale: Il bando vieta rigorosamente la frammentazione fondiaria e aziendale di un'azienda agricola familiare di parenti/affini entro il 2° grado: la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione parziale di un'azienda familiare preesistente. L'intero compendio aziendale (proprietà) deve essere trasferito al giovane subentrante, con totale cessazione dell'attività del parente/affine cedente entro il 2° grado (il quale deve comunque avere almeno 60 anni).

Il presente quesito riportava anche la dicitura affitti per mero errore materiale...i terreni in affitto se non trasferiti al subentrante non costituiscono frammentazione aziendale in quanto non essendo in proprietà del cedente, lo stesso non ne può decidere la disponibilità o il trasferimento.

Quesito 2.7: Uso gratuito di ricoveri zootecnici di proprietà familiare e promiscuità.

Risposta ufficiale: Un giovane che costituisce un'azienda agricola zootecnica su terreni interamente provenienti da soggetti terzi o di sua proprietà, non può utilizzare a titolo di comodato o 'uso gratuito' le sole stalle o ricoveri per bestiame di proprietà del genitore o parente entro il secondo grado titolare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

di azienda agricola. Tale situazione configura una 'condizione artificiale' elusiva, in quanto l'utilizzo delle strutture zootecniche familiari si configura nella fattispecie insediamento di provenienza familiare (la stalla o qualsiasi immobile inserita in fascicolo aziendale fa parte dell'azienda agricola del parente/affine entro il 2° grado)

Quesito 2.8: è ammissibile l'acquisto del bestiame e/o delle macchine agricole necessarie all'avvio dell'attività da parenti o affini entro il secondo grado titolari di un'azienda agricola?

Risposta ufficiale: Non è ammissibile.

L'azienda agricola è costituita dal complesso organizzato di tutti i fattori produttivi; per cui ricomprende tutto ciò la costituisce; pertanto, si utilizza ai fini della ammissibilità la situazione presente nel fascicolo aziendale nel momento della presentazione della domanda di sostegno, ricomprendendo terreni, animali, macchine e attrezzature oltre che immobili presenti nell'azienda.

Quesito 2.9: Alternanza di conduzione tra fratelli sullo stesso compendio fondiario.

Risposta ufficiale: Se un fratello ha condotto l'azienda del padre (> 60 anni) dal 2020 al 2023 e ha chiuso la propria attività nel 2023, l'altro fratello può insediarsi sui medesimi terreni di proprietà del padre, se si è insediato entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno, e se è passato più di un anno dalla chiusura della posizione agricola del fratello.

Quesito 2.10: Termine di recesso e cancellazione del genitore cedente.

Risposta ufficiale: Come riportato dal bando cap. 6 par f) il titolare cedente con età anagrafica di almeno 60 anni compiuti e parente entro il 2° grado, ha l'obbligo di chiudere le sue posizioni agricole al momento dell'insediamento del giovane subentrante. Viene concesso un periodo di tolleranza di 30 giorni per la chiusura del titolare cedente (come previsto dall'agenzia delle entrate per la comunicazione della chiusura della P.IVA). Nel caso di subentro per insediamenti già perfezionati nei 36 mesi precedenti la domanda di sostegno, e rientranti nella casistica familiare, la condizione deve essere garantita sempre e comunque al momento dell'insediamento del giovane secondo quanto sopra specificato (periodo di tolleranza di 30 giorni).

Quesito 2.11: Attestazione di incapacità professionale di lunga durata

Risposta ufficiale: L'attestazione di incapacità professionale di lunga durata, viene certificata dal medico competente; pertanto, la casistica sarà valutata e verificata dagli operatori preposti i quali rilasceranno apposita certificazione necessaria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Come riportato nel paragrafo 14 f) ...l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale).

Quesito 2.12: Frammentazione aziendale in caso di subentri

Risposta ufficiale: la frammentazione aziendale che ricomprende sia i terreni che il bestiame non è ammessa, come evidenziato nel paragrafo f) del bando.

Quesito 2.13: Successione mortis causa

Risposta ufficiale: L'espressione “**successione mortis causa**” deve essere intesa in senso tecnico-giuridico, quale trasferimento di beni, diritti e rapporti patrimoniali conseguente alla morte del titolare, per successione legittima o testamentaria. L'eccezione prevista dal Bando riguarda pertanto le ipotesi in cui la costituzione della nuova azienda o la suddivisione dell'azienda preesistente derivi direttamente dalla successione ereditaria conseguente al decesso del precedente titolare. Non rientrano nell'eccezione i trasferimenti volontari tra vivi, quali compravendita, donazione, cessione o altre forme di trasferimento, anche qualora intervengano tra soggetti legati da rapporti di parentela.

Quesito 2.14. Subentro in ambito familiare e posizione del cedente

Risposta ufficiale: Con riguardo al cedente, parente entro il secondo grado, che alla data di chiusura della posizione INPS non abbia ancora maturato i contributi necessari per il raggiungimento dell'età pensionabile, si evidenzia che lo stesso potrà essere assunto come coadiuvante agricolo dalla ditta individuale subentrante ovvero dalla società, anche qualora nella precedente azienda ricoprisse la qualifica di socio semplice, purché non rivesta più alcun ruolo nell'azienda agricola dalla quale è avvenuto il subentro.

Sezione 3: Terreni, Contratti, Produzione Standard (PS).

Quesito 3.1: Registrazione del contratto di affitto con un genitore proprietario non agricoltore.

Risposta ufficiale: È possibile utilizzare ai fini del bando un terreno di proprietà della madre che non ha mai esercitato attività agricola, stipulando un contratto di affitto agricolo registrato. Poiché il terreno non è mai stato inserito in un'azienda preesistente, l'operazione non configura un subentro familiare né una frammentazione aziendale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 3.2: Modifica e allineamento del titolo di possesso da comodato ad affitto prima della presentazione della domanda di sostegno.

Risposta ufficiale: Per i giovani che si sono già insediati nei 36 mesi precedenti la pubblicazione del bando e che detengono i terreni in comodato d'uso gratuito, è ammessa la regolarizzazione del titolo di possesso per allinearsi alle disposizioni attuali del bando (che richiede contratti di proprietà, affitto o concessione pubblica). È possibile convertire il contratto di comodato in un regolare contratto di affitto registrato prima della presentazione della domanda di sostegno. L'allineamento dei dati e l'aggiornamento/validazione del fascicolo aziendale devono avvenire inderogabilmente prima dell'invio telematico della domanda di sostegno.

Quesito 3.3: Esclusioni economiche dal calcolo della Produzione Standard Totale (PST).

Risposta ufficiale: Il bando stabilisce che la dimensione economica aziendale iniziale deve essere compresa tra i 15.000 e i 200.000 euro di Produzione Standard Totale (PST). Nel calcolo della PST non possono in alcun modo essere computati i valori economici derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, dalle attività connesse (come l'agriturismo, le fattorie didattiche, ecc.) e dalle produzioni forestali o selvicoltura. Sono ammesse solo le produzioni agricole e zootecniche primarie desunte dal piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato e calcolate sulla base di quanto definito nell'allegato 2 del bando.

Quesito 3.4: Obbligo di deliberazione societaria per le Società di Persone.

Risposta ufficiale: L'obbligo di allegare alla domanda di sostegno la deliberazione dell'organo sociale competente (che approva il Piano Aziendale e autorizza il legale rappresentante a chiedere e riscuotere il premio) si applica a tutte le forme societarie indicate nel bando, per quanto riguarda le Società di Persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) dipende dal tipo di società e dal relativo statuto.

La mancata presentazione di tale deliberazione, fatto salvo il soccorso istruttorio temporaneo, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Quesito 3.5: Acquisizione per insediamento di terreni di proprietà dell'insediante precedentemente condotti in affitto dall'azienda agricola familiare entro il 2° grado nell'anno di presentazione della domanda di sostegno.

Risposta ufficiale: Non è ammesso l'insediamento su superfici che derivano dal passaggio di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà/affitto di parenti sino al 2° grado, di età inferiore ai 60 anni, come riportato nel paragrafo 6 f) del bando.

Tali condizioni, ai sensi 62 del Reg (UE) 2021/2116 non possono essere eluse mediante la creazione di condizioni artificiali per acquisire la priorità (ad es.: passaggio di proprietà "indiretto" per il tramite di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

un soggetto intermedio non parente), tale condizione artificiosa si considera realizzata quando il passaggio intermedio è inferiore ad un anno.

Quesito 3.6: La proprietà esclusiva è dimostrata da atto pubblico o scrittura privata registrata. "Cosa si intende per scrittura privata registrata? E' valido un preliminare di vendita con immissione contestuale in possesso ai fini del punteggio?"

Risposta ufficiale: si evidenzia che per "scrittura privata registrata" si intende un atto avente data certa, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, idoneo a comprovare la titolarità del diritto di proprietà esclusiva sui terreni interessati, secondo quanto previsto dalla disciplina civilistica applicabile. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle caratteristiche strutturali dell'azienda, la proprietà esclusiva deve risultare da idoneo titolo giuridico e deve essere comprovata in sede di istruttoria. Il contratto preliminare di compravendita, anche se regolarmente registrato e accompagnato dalla contestuale immissione del giovane nel possesso dei terreni, non determina il trasferimento della proprietà e, pertanto, non è di per sé sufficiente a comprovare il requisito della proprietà esclusiva richiesto ai fini dell'attribuzione della relativa premialità. Qualora il preliminare preveda il successivo perfezionamento della compravendita, il requisito potrà essere riconosciuto qualora, entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria e comunque prima dell'adozione della determinazione di concessione, sia prodotto il definitivo titolo di trasferimento della proprietà, nelle forme richieste dal bando. La collocazione in posizione utile in graduatoria sulla base del punteggio dichiarato in domanda non determina, pertanto, l'acquisizione definitiva della relativa premialità, che resta subordinata alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Qualora, in sede di verifica, il richiedente non sia in grado di comprovare il requisito della proprietà esclusiva entro il termine previsto, si procederà alla rideterminazione del punteggio, con conseguente perdita della premialità non spettante e riposizionamento in graduatoria sulla base del punteggio effettivamente riconoscibile, fermo restando l'eventuale conseguenza sulla permanenza in posizione utile ai fini della concessione del sostegno. Pertanto, ai fini del riconoscimento definitivo della premialità, non è sufficiente la mera disponibilità o il possesso dei terreni derivante da un preliminare di vendita: il requisito della proprietà esclusiva dovrà essere comprovato mediante idoneo titolo entro il termine previsto per la verifica istruttoria e, comunque, anteriormente all'adozione del provvedimento di concessione.

Quesito 3.7: Terreni non inseriti nel Fascicolo Aziendale del parente

Risposta ufficiale: Si precisa, che per "azienda agricola familiare" si intende un'azienda iscritta al REA, con Fascicolo Aziendale attivo, i cui terreni di proprietà o in affitto siano condotti da parenti entro il secondo grado. Pertanto, la mera proprietà dei terreni in capo a un parente entro il secondo grado non determina, di per sé, la riconducibilità dei medesimi a un'azienda agricola familiare. Qualora sia dimostrato che i terreni acquisiti dal giovane non siano mai stati condotti dal parente nell'ambito della propria azienda agricola né siano mai stati ricompresi nel relativo Fascicolo Aziendale, la successiva



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

acquisizione degli stessi da parte del giovane non configura, per tale circostanza, un trasferimento o una suddivisione di superfici provenienti da un'azienda agricola familiare. Resta ferma la verifica della concreta fattispecie in sede istruttoria, anche al fine di accertare l'eventuale sussistenza di condizioni artificiose finalizzate a eludere le disposizioni dell'Intervento.

Quesito 3.8: Frammentazione aziendale

Risposta ufficiale: Con riferimento ai quesiti relativi alla frammentazione aziendale, si precisa che la limitazione prevista dal Bando non è riferita esclusivamente alle società, ma trova applicazione anche nel caso di aziende condotte in forma di impresa individuale. Pertanto, non è ammissibile la costituzione della nuova impresa mediante la cessione di una parte dei terreni già ricompresi nell'azienda di un parente o affine entro il secondo grado, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale l'azienda preesistente è condotta. Diversamente, qualora i terreni, pur essendo di proprietà di un parente o affine entro il secondo grado del richiedente, non siano attualmente né siano mai stati ricompresi nella superficie aziendale condotta da un'impresa agricola riconducibile al medesimo parente o affine, la loro acquisizione da parte del giovane non configura, di per sé, una suddivisione o frammentazione di un'azienda agricola preesistente. Resta ferma la necessità di verificare la concreta provenienza dei terreni e l'eventuale sussistenza di condizioni artificiose finalizzate a eludere le condizioni previste dall'Intervento.

Quesito 3.9: Terreni acquistati dal fratello e successivamente concessi in affitto al giovane

Risposta ufficiale: Con riferimento alla fattispecie descritta, la circostanza che i terreni siano stati acquistati dal fratello e successivamente concessi in affitto al giovane non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'insediamento, qualora sia effettivamente dimostrato che, successivamente all'acquisto, i terreni non siano mai stati condotti dal fratello né siano mai stati ricompresi nella sua azienda agricola. La disposizione relativa alla provenienza familiare è finalizzata a evitare che la costituzione della nuova impresa derivi dalla suddivisione o dal trasferimento, totale o parziale, di un'azienda agricola preesistente riconducibile a soggetti legati da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado. Pertanto, qualora sia accertato che i terreni acquistati dal fratello non siano mai confluiti nella sua azienda agricola, la successiva concessione degli stessi in affitto al giovane non configura, per tale circostanza, il trasferimento di superfici provenienti da un'azienda agricola familiare. In tale fattispecie, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti previsti dal Bando, la relativa superficie può essere considerata ai fini del criterio di selezione: **“I terreni dell'azienda agricola non sono di provenienza di azienda agricola familiare”**. La verifica sarà effettuata sulla base della documentazione aziendale e catastale disponibile, delle risultanze del Fascicolo Aziendale e di ogni altro elemento utile a ricostruire la concreta situazione aziendale. Resta fermo che non potranno essere ammesse operazioni realizzate mediante modalità artificiose finalizzate a eludere le disposizioni del Bando.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 3.10: subentro in azienda di provenienza familiare, con conseguente obbligo per il padre di recedere dalla società e cessare la propria posizione previdenziale agricola al momento dell'insediamento della giovane; b) costituzione ex novo di una società agricola, nella quale la giovane si è insediata fin dall'origine come capo azienda e socio amministratore, pur in presenza del padre quale altro socio e Coltivatore Diretto.

Risposta ufficiale: La presenza nella compagine societaria di un parente entro il secondo grado del giovane insediante è pertanto ammessa esclusivamente nelle fattispecie espressamente contemplate dal Bando, ossia nel caso di effettivo subentro in un'azienda di provenienza familiare alle condizioni previste dal Bando stesso. In tale fattispecie, il familiare cedente deve cessare contestualmente la propria posizione e il giovane deve subentrare effettivamente nella gestione dell'azienda, assumendone la responsabilità e il controllo secondo quanto previsto dall'Intervento. Non è invece possibile qualificare come nuovo insediamento una situazione nella quale il giovane entra o assume il controllo di una società nella quale il parente entro il secondo grado rimane nella compagine societaria e continua a esercitare la propria attività agricola, quando tale operazione si configura, nella sostanza, come prosecuzione o trasferimento dell'azienda familiare. Pertanto, la sola costituzione di una nuova società, l'ingresso del giovane quale socio amministratore o l'assunzione della rappresentanza legale non sono elementi sufficienti, di per sé, a escludere la disciplina relativa al subentro familiare, qualora la nuova società continui sostanzialmente l'attività dell'azienda precedentemente condotta dal familiare. Allo stesso modo, nel caso di una società già esistente, il fatto che il giovane subentri nella carica di rappresentante legale o sostituisca un socio estraneo alla famiglia non consente di superare le disposizioni del Bando qualora nella società rimanga un parente entro il secondo grado nelle condizioni considerate ostative dal Bando. Si evidenzia inoltre che, l'eventuale recesso o cancellazione del familiare effettuato successivamente all'insediamento non può essere considerato, in via generale, idoneo a sanare una situazione non conforme già esistente al momento dell'insediamento. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di valutare la concreta fattispecie in sede istruttoria, sulla base della documentazione prodotta, delle risultanze del fascicolo aziendale e delle altre informazioni disponibili, verificando la provenienza dell'azienda e delle superfici, la composizione societaria, le posizioni dei soggetti coinvolti e l'effettiva data di insediamento.

Quesito 3.11: È possibile, nel corso del quinquennio di impegno, sostituire terreni inizialmente ricompresi nell'azienda con altre superfici aventi caratteristiche equivalenti? Quali sono le condizioni, le procedure e le conseguenze ai fini del mantenimento dei requisiti previsti dal bando?

Risposta ufficiale: Con specifico riferimento alla PST e al Piano di sviluppo aziendale, si precisa che l'obbligo di mantenimento della PST permane per tutta la durata di attuazione del Piano di sviluppo aziendale, pari a 36 mesi. Pertanto, nel corso dei 36 mesi di attuazione del Piano, il beneficiario deve garantire il mantenimento delle condizioni aziendali e dei requisiti connessi alla PST previsti dal bando, secondo quanto dichiarato nel Piano di sviluppo aziendale e nella domanda di sostegno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Eventuali variazioni delle superfici aziendali intervenute nel corso di tale periodo devono quindi essere tali da non compromettere il rispetto degli obiettivi e dei requisiti previsti dal Piano, compreso il mantenimento della PST richiesta ai fini dell'intervento.

La sostituzione delle superfici durante il periodo di impegno è comunque permessa, secondo quando previsto nel punto 7 del paragrafo 7 del bandoil beneficiario deve garantire la dimensione economica minima prevista dal bando in termini di Produzione Standard (fatti salvi i casi di riduzione temporanea della PS qualora il beneficiario dimostri che tale riduzione è conseguenza diretta di un processo di riconversione colturale. Il beneficiario dovrà informare Argea, inviando via pec idonea documentazione prima di avviare il processo di riconversione colturale dell'azienda).

Sezione 4: Esclusività dell'Attività, INPS e Piano Aziendale

Quesito 4.1: Decorrenza dell'obbligo di esclusività e cessazione delle attività lavorative esterne.

Risposta ufficiale: L'obbligo di svolgere l'attività agricola in via esclusiva decorre a partire dalla data di adozione del provvedimento (determina) di concessione del sostegno e deve essere mantenuto per tutti i 5 anni di impegno. Durante la fase istruttoria (tra la presentazione della domanda e la concessione dell'aiuto) il richiedente può continuare a svolgere un'attività lavorativa esterna (es. consulenze o supplenze). Tuttavia, tale attività deve essere tassativamente ed effettivamente cessata prima dell'adozione della determina di concessione dell'aiuto, pena la decadenza immediata e la revoca del premio. L' esclusività esclude anche la possibilità di essere socio di un'altra impresa o società operante sia in campo agricolo, che in un settore diverso da quello agricolo.

Quesito 4.2: Compatibilità del contratto Co.Co.Co. nel settore sportivo dilettantistico.

Risposta ufficiale: L'esclusività dell'attività lavorativa è condizione imprescindibile prevista dal bando SRE01 per il mantenimento degli impegni pena il recesso del sostegno concesso. Essa deve partire dal momento della determina di concessione del finanziamento e per tutta la durata dell'impegno.

Il bando prevede che " La presenza di altre tipologie di attività o impieghi comporta la decadenza della condizione di esclusività e la perdita dei requisiti di accesso." Pertanto, anche il contratto co.co.co. sportivo rientra in questa fattispecie.

Quesito 4.3: Apertura di partita IVA agricola individuale sotto-soglia dei 7.000 euro e regolarizzazione previdenziale.

Risposta ufficiale: È compatibile con il bando presentare la domanda di sostegno possedendo una Partita IVA agricola individuale che, nella fase iniziale, rientra nel regime sotto-soglia dei 7.000 euro. L'iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS non è richiesta al momento della presentazione della domanda di sostegno. La posizione INPS deve essere regolarizzata entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 4.4: Nel caso in cui il giovane richiedente sia studente (scuola secondaria superiore, università, corsi professionali, ecc.) e non svolga altro tipo di attività può accedere al bando?

Risposta ufficiale: Si l'esclusività è riferita alle attività lavorative, pertanto, l'essere studente non preclude la possibilità di accedere al bando di insediamento.

Quesito 4.5: Avvio Piano aziendale iscrizione INPS

Risposta ufficiale: Il Piano aziendale deve iniziare entro 6 mesi dalla determina di concessione dell'aiuto; l'iscrizione all'INPS nella gestione agricola dovrà essere effettuata ed essere attiva entro la conclusione del Piano Aziendale che al massimo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di concessione.

Quesito 4.6: Iscrizione P.IVA o CCIAA o INPS precedente la presentazione del bando

Risposta ufficiale: Il Bando prevede al paragrafo 6 d) che il giovane si considera insediato quando ha uno o più dei requisiti riportati nel bando; nel caso specifico l'apertura di P.IVA con codice ATECO attivo in campo agricolo a partire dall'anno 2021 rende difatti attivo l'insediamento alla luce anche delle modifiche avvenute successivamente o eventuali chiusure e riaperture, infatti come riportato nel bando *"...l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo."*

Quesito 4.7: Determinazione della PST iniziale nei casi di nuove produzioni non ancora avviate alla data di presentazione della domanda di sostegno

Risposta ufficiale: Si chiarisce che la dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard Totale (PST) è data dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda. Per PS si intende il valore espresso in € della produzione di ciascuna attività agricola dell'azienda, ottenuto moltiplicando la superficie per il corrispondente valore di PS. I valori unitari di PS, riportati nell'Allegato A al bando SRE01 annualità 2026, sono dei coefficienti corrispondenti a valori medi regionali espressi in € per ettaro/capo utilizzati per quantificare la dimensione economica aziendale e prescindono dalla dimostrazione dell'avvenuta raccolta, commercializzazione o produzione effettiva della singola azienda.

Il punto 6. lettera e) del bando stabilisce che: "La dimensione economica viene calcolata, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel Piano Aziendale allegato alla domanda, mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale".

La medesima disposizione precisa, inoltre, che: "Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nel piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato prima della data di presentazione della domanda".

Pertanto, ai fini della verifica della soglia minima di € 15.000 di PST, devono essere considerate le colture o produzioni che risultino:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- inserite nell'ultimo fascicolo aziendale validato antecedentemente alla presentazione della domanda;
 - descritte nel Piano Aziendale;
 - riferite a superfici o strutture nella disponibilità giuridica del giovane agricoltore
-

Quesito 4.8: Requisito dell'esclusività dell'attività agricola

Risposta ufficiale: L'esclusività trova disciplina nel PSP 2023-2027 che, nella versione di luglio 2026, a pag. 3528, prevede che l'attività agricola debba essere svolta in maniera esclusiva e che la presenza di altre tipologie di attività o impieghi comporti la decadenza della condizione di esclusività e la perdita dei requisiti di accesso. Il requisito deve pertanto essere verificato secondo quanto previsto dal PSP e dal Bando SRE01.

Quesito 4.9: Esperienza lavorativa e certificazione delle giornate INPS

Risposta ufficiale: Con riferimento al quesito relativo al requisito di competenza professionale comprovato dall'esperienza lavorativa nel settore agricolo, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Bando SRE01, il requisito può essere soddisfatto anche attraverso un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, qualora il giovane abbia svolto attività, in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore o bracciante agricolo subordinato, per almeno 104 giornate in ciascun anno del triennio considerato. Ai fini dell'ammissibilità, ciò che rileva è il possesso del requisito entro la data prevista dal Bando per la verifica dello stesso. Pertanto, qualora il triennio utile sia costituito dalle annualità 2024, 2025 e 2026, dovrà essere verificato che il numero minimo di giornate richiesto per ciascuna annualità sia effettivamente maturato entro la data rilevante ai fini dell'istruttoria. Qualora, alla data di presentazione della domanda, il requisito sia già maturato ma la relativa certificazione INPS non sia ancora disponibile nella sua forma completa, la documentazione potrà essere prodotta successivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina del procedimento e dalle disposizioni del Bando in materia di integrazione e regolarizzazione documentale. La successiva disponibilità del certificato INPS non può, invece, essere utilizzata per maturare successivamente alla data di riferimento un requisito che, a tale data, non risultava ancora posseduto. Nel caso prospettato, pertanto, la circostanza che il certificato INPS contenente il dato complessivo delle giornate lavorate nell'anno 2026 sia disponibile soltanto successivamente non esclude, di per sé, la possibilità di dimostrare il requisito, purché le 104 giornate richieste per l'annualità 2026 risultino già effettivamente maturate alla data rilevante ai fini dell'ammissibilità e la relativa documentazione possa essere acquisita o integrata secondo le modalità previste dal procedimento. Resta ferma la necessità di verificare, in sede istruttoria, la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e il numero delle giornate maturate per ciascuna annualità.

Sezione 5: Criteri di Selezione e Punteggi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 5.1: Attribuzione del punteggio per terreni di provenienza non familiare.

Risposta ufficiale: Il criterio di selezione che assegna 4 punti di priorità qualora i terreni dell'azienda agricola oggetto di insediamento, non siano di provenienza da azienda agricola familiare, (intesa come azienda condotta da parenti entro il 2° grado), richiede che l'intera azienda (il 100% delle superfici inserite in fascicolo aziendale) sia di provenienza non familiare. Nel caso in cui una quota parte di terreni (es. il 40%) sia di provenienza familiare ed il restante 60% da terzi, il punteggio di 4 punti non spetta. Qualsiasi percentuale di terreni di provenienza familiare preclude l'attribuzione di questo punteggio.

Quesito 5.2: Ammissibilità di corsi di formazione brevi (es. Corso di 1° livello in Apicoltura gestito da Laore della durata di circa 80 ore) per l'attribuzione del punteggio di priorità.

Risposta ufficiale: Si è ammissibile per il punteggio ma non assolve il requisito di ammissibilità descritto al punto 6 b3 del bando

Quesito 5.3: Valutazione del corso professionale per 'Addetto alla lavorazione della carne'.

Risposta ufficiale: Un attestato professionale per 'Addetto alla lavorazione della carne' di durata superiore a 150 ore, essendo incentrato su attività di trasformazione e non di produzione agricola primaria, deve essere sottoposto ad una verifica specifica ed a una valutazione di conformità da parte degli uffici competenti di Argea per verificarne la validità ai fini del requisito di ammissibilità, dell'impegno formativo o del punteggio di priorità.

Quesito 5.4: Valutazione del punteggio criterio di selezione "terreni prevalentemente di proprietà esclusiva del giovane".

Risposta ufficiale: Con riferimento al criterio di selezione concernente i terreni dell'azienda agricola "prevalentemente di proprietà esclusiva del giovane", si precisa che, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per proprietà esclusiva deve intendersi la titolarità del diritto di proprietà sull'intera particella catastale direttamente in capo al giovane agricoltore. Pertanto, nel caso di insediamento in forma societaria, i terreni intestati alla società non possono essere considerati, ai fini del presente criterio di selezione, quali terreni di proprietà esclusiva del giovane, anche qualora il giovane detenga la maggioranza delle quote societarie, rivesta la qualifica di socio amministratore ovvero disponga del controllo effettivo e duraturo della società. Analogamente, la titolarità di una quota di comproprietà della particella, anche qualora maggioritaria, non è assimilabile alla proprietà esclusiva e non consente di considerare la relativa superficie quale superficie di proprietà esclusiva del giovane ai fini del calcolo della prevalenza. Ai fini della verifica del criterio saranno, pertanto, considerate esclusivamente le particelle catastali delle quali il giovane risulti unico proprietario dell'intera superficie, come risultante dalla documentazione comprovante il diritto di proprietà prevista dal Bando. Resta fermo che i terreni di proprietà della società potranno concorrere alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

determinazione della superficie aziendale e alla verifica degli altri requisiti dell'Intervento, secondo le modalità previste dal Bando, ma non potranno essere qualificati come terreni di proprietà esclusiva del giovane ai fini del criterio di selezione in esame.

Quesito 5.5: Corsi di formazione ai fini dell'attribuzione del punteggio

Risposta ufficiale: Con riferimento al criterio di selezione concernente la frequenza di corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo, si precisa che non è sufficiente il mero possesso di un attestato di frequenza relativo a un qualsiasi corso di formazione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il corso deve presentare caratteristiche coerenti con quanto previsto dal criterio di selezione e deve essere pertinente all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo. La frequenza dovrà essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dall'organismo formatore, dalla quale siano desumibili le caratteristiche del corso e gli elementi necessari alla verifica del possesso del requisito previsto dal Bando.

Quesito 5.6: Momento temporale per la verifica dei requisiti.

Risposta ufficiale: Con riferimento al quesito relativo al momento temporale al quale devono essere posseduti e verificati i requisiti di ammissibilità del giovane e dell'azienda, si precisa che non è possibile individuare un'unica data di riferimento valida per tutti i requisiti. La verifica deve essere effettuata in relazione alla specifica natura del requisito e alla relativa disposizione del Bando, distinguendo, in particolare, tra requisiti connessi alle condizioni soggettive del richiedente, requisiti riferiti alla situazione aziendale al momento dell'insediamento e requisiti che devono essere mantenuti o verificati nel corso dell'attuazione del piano aziendale. Ne consegue che la verifica dovrà essere effettuata facendo riferimento alla specifica previsione applicabile a ciascun requisito, senza estendere automaticamente alla data di presentazione della domanda condizioni che il Bando collega espressamente alla data di insediamento, né viceversa. Per quanto riguarda, in particolare, la conduzione dei terreni, ai fini dell'istruttoria saranno considerate le risultanze del Fascicolo Aziendale e della relativa documentazione riferite ai periodi temporalmente rilevanti ai fini della verifica del requisito. Pertanto, il controllo non sarà necessariamente limitato ai soli mappali presenti nella Scheda di Validazione collegata alla Domanda di Aiuto, qualora sia necessario verificare la situazione aziendale nel periodo intercorrente tra l'insediamento e la presentazione della domanda o ricostruire la provenienza e la conduzione delle superfici. Le eventuali Schede di Validazione precedenti e le ulteriori risultanze del Fascicolo Aziendale potranno pertanto essere utilizzate, ove pertinenti, ai fini della ricostruzione della situazione aziendale e della verifica dei requisiti previsti dal Bando. Resta fermo che ciascun requisito sarà verificato con riferimento alla specifica data o periodo previsto dalla relativa disposizione del Bando e dalla normativa applicabile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Quesito 5.7: Si chiede di chiarire se, ai fini dell'ammissione e dell'attribuzione del punteggio previsto dal bando, possa essere considerato valido un contratto di affitto agricolo stipulato in favore di un giovane agricoltore di età inferiore a 40 anni, non registrato, qualora il contratto rientri nella fattispecie prevista dall'art. 15 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441.

Risposta ufficiale: qualora il contratto rientri effettivamente nell'ambito di applicazione della citata disciplina, la mancata registrazione in termine fisso non costituisce, di per sé, elemento ostativo. Ai fini dell'Intervento SRE01, tuttavia, deve essere distinto l'obbligo fiscale di registrazione dalla necessità di comprovare il titolo giuridico che attribuisce al giovane la disponibilità e la conduzione dei terreni. Il giovane dovrà pertanto produrre il contratto di affitto e la documentazione prevista dal Bando per comprovare la disponibilità delle superfici e il relativo titolo di conduzione. La mancata registrazione del contratto, quando consentita dalla disciplina fiscale applicabile, non esonera dall'obbligo di dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto di affitto, la sua decorrenza, la durata, le superfici interessate e la titolarità del concedente. Resta fermo che, qualora il contratto venga registrato ovvero intervenga un'ipotesi che comporti l'obbligo di registrazione, dovranno essere prodotti anche gli estremi della relativa registrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Bando. Pertanto, la mancata registrazione del contratto di affitto non determina, di per sé, l'inammissibilità ai fini dell'Intervento SRE01, purché il contratto rientri effettivamente nel regime di registrazione "solo in caso d'uso" e il richiedente sia comunque in grado di comprovare, secondo le modalità previste dal Bando, il valido titolo di conduzione e la disponibilità dei terreni oggetto dell'insediamento. Resta ferma la verifica, in sede istruttoria, della validità del contratto, della sua effettiva decorrenza e della corrispondenza tra le superfici oggetto del contratto e quelle dichiarate nel Fascicolo Aziendale e nella Domanda di Aiuto.

Sezione 6: Fideiussioni, Assicurazioni e Tutoraggio

Quesito 6.1: Istituti abilitati al rilascio della polizza fideiussoria per l'acconto del premio.

Risposta ufficiale: Il versamento dell'intero premio di insediamento (40.000 euro) in un'unica rata di acconto è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria del 100% a favore di Argea. Il beneficiario può rivolgersi liberamente a qualsiasi soggetto abilitato ad operare sul mercato (banche, imprese assicurative o intermediari finanziari come i Confidi) regolarmente autorizzati a norma di legge.

Quesito 6.2: Obbligo di stipula della polizza assicurativa agricola agevolata.

Risposta ufficiale: Deve essere stipulata almeno una tipologia annuale di assicurazione tra quelle previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura approvato e pubblicato dal MASAF.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Integrazione: Per le aziende agricole si intende tutte le tipologie di azienda, quindi anche quella zootecnica, il bando inoltre riporta quanto previsto dal PSP 2023/2027, ovvero l'obbligo di aderire al sistema di assicurazioni agevolate, con lo scopo di preservare l'azienda da possibili perdite causate dai sempre più frequenti eventi climatici avversi al fine di assicurare la permanenza del giovane nel comparto.

Quesito 6.3: Attività di tutoraggio dell'Agenzia Laore Sardegna.

Risposta ufficiale: Per attività di tutoraggio si intende le attività previste nell'ambito del CSR 2023/2027 che Laore potrà attivare per i giovani insediati in merito agli ambiti previsti dagli obiettivi del CSR.